

dappoichè i casi per i quali si applica tale pena sono di tale gravità, che non sarebbe logico farli rientrare nel corpo dei doganieri. Che se ciò si consentisse, mal comprenderei come si richiegga che gl'individui che vogliono far parte di questo corpo abbiano sempre tenuto una condotta irreprensibile.

Per questi motivi credo che la parola *può* contenuta nell'articolo 12 debba surrogarsi colla parola *deve*.

BRIGNONE. L'onorevole preopinante ha detto che una guardia doganale la quale sia stata mandata nel corpo dei cacciatori franchi non deve più essere riammessa nel corpo dei doganieri.

Credo ch'egli sia in errore manifesto; il *corpo dei cacciatori franchi* è un corpo di disciplina in cui vi sono soldati di tre classi. I soldati dell'esercito, i carabinieri, le guardie di sicurezza pubblica, ecc., mandati ai cacciatori franchi diventano soldati di terza classe. Dopo sei mesi, se hanno tenuto buona condotta, passano soldati di seconda classe, e dopo altri sei mesi di buona condotta passano soldati di prima classe. Ordinariamente, come i soldati di questo corpo sono passati di prima classe, vengono poi rimandati nei corpi dell'esercito. Ora, dal momento che fanno ritorno nei corpi dell'esercito, non so per qual motivo non possano essere rimandati, occorrendo, nelle guardie doganali a proseguire nel servizio loro.

MINERVINI. La discussione tra l'emendamento Salaris e le osservazioni dell'onorevole generale, membro della Commissione, mi consigliano di prendere la parola, e dire alla Camera come io avessi a proporre essere urgente una distinzione fra le particolarità che accompagnano l'incorporazione nei corpi franchi e la pena del carcere militare per i reati di diserzione qualificata e d'insubordinazione.

Ritengo precisamente come l'onorevole generale che, se dopo l'incorporazione nei corpi franchi i soldati non sempre possono essere espulsi, non trovo che lo avessero ad essere sempre i doganieri, secondo l'emendamento Salaris. E se si hanno ad assimilare le guardie doganali alla milizia regolare, se questi uomini danno segno di ravvedimento, possono fare dei passaggi; in verità non trovo ragione ammissibile perchè coloro che sono assimilati non avessero ad essere trattati egualmente.

Sicchè in questo caso io manterrei la parola *può* e non quella *deve* pronunciarsi l'espulsione. Quindi io sono colla Commissione e col progetto di legge su ciò che riguarderebbe l'incorporazione.

Per ciò che riguarda il rimando al numero 10 dell'articolo 7, di che è proposito nel citato articolo 12, pregherei la Camera, la Commissione ed il Ministero, a voler por mente che l'articolo 12 rimanda ancora al numero 10 dell'articolo 7 e noi troviamo che il numero 10 mentova la pena del *carcere militare*, e che la pena del carcere militare per l'articolo 10 è comminata alla *diserzione qualificata* e all'*insubordinazione accompagnata da minacce e vie di fatto*.

Ora in questo caso invece della parola *può* dovrebbe dirsi *deve*, poichè non credo vi sia mancamento maggiore della diserzione qualificata e dell'insubordinazione ai superiori. Non credo che in questi casi ci sia da dare ai giudici facoltà potestativa e che io chiamo arbitraria.

Per le leggi e i regolamenti militari non credo che sieno conservati nell'esercito i disertori qualificati e gl'insubordinati di che è parola nel numero 10. Ignoro questi regolamenti, ma non credo (e l'onorevole generale in questo potrebbe istruirmi), non credo che si mandino all'incorporazione o si ritengano nell'arma i colpevoli di simili mancanze.

Io credo che, se i militari per questi mancamenti non sono ritenuti, le guardie doganali assimilate all'esercito avessero a ritenersi e non ad espellersi e peggiorati ad arbitrio dei giudici.

Quindi io proporrei che nell'articolo 12 si avesse a dire in questi termini:

« Colla condanna alle punizioni indicate al numero 8 dell'articolo 7 può pronunziarsi l'espulsione; » e dopo:

« Colla condanna alle punizioni indicate al numero 10 *deve* pronunziarsi la espulsione, » cioè nei due casi del carcere militare.

Credo che ciò convenga al progetto di legge e raggiunga anche lo spirito dell'emendamento Salaris, dividendo in tal modo i diversi casi di contravvenzione alle leggi.

Se si fanno mancamenti che si possano purgare coll'incorporazione, si lasci la facoltà di potersi o non potersi espellere, siccome interviene per i militari regolari, per cui, essendo assimilati, è giusto che subiscano la punizione a modo dei militari; se poi sono mancamenti di diserzione qualificata e d'insubordinazione, in questo caso credo che la parola *può*, secondo l'emendamento Salaris, dovrebbe mutarsi nella parola *deve*.

Pregherei d'interrogare la Commissione se accetta in questo modo, ed allora formolerò due parole d'emendamento.

PRESIDENTE. Il deputato Salaris propone che alla parola *può* si surrogli la parola *deve*.

Invece il deputato Minervini propone che si faccia una distinzione fra le punizioni indicate al numero 8 e quelle del numero 10, e si dica:

« Colla condanna alle punizioni indicate al numero 8 dell'articolo 7 può pronunziarsi l'espulsione; colle condanne indicate nel numero 10 dell'annunziato articolo 7 l'espulsione sarà pronunziata. »

SALARIS. Dichiaro di accogliere il temperamento proposto dall'onorevole Minervini al mio emendamento.

Quindi ne' casi che sarà inflitta la pena contemplata nel numero 10 la parola *può* dovrà mutarsi in *deve*; nei casi che si tratti della pena di cui al numero 8, sarà ritenuta la parola *può*.

DE FILIPPO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DE FILIPPO. La Commissione non può accettare questo emendamento. L'articolo 12 è conseguenza dell'articolo 9 della Commissione, in quanto che il reato non è rigorosamente specificato e lascia per sè stesso una specie di arbitrio.

Diffatti nell'articolo 10 si dice: *per gravi mancanze non comprese negli articoli 9 e 11*; epperò non si specificano definitivamente queste mancanze. Quindi una volta che la Camera ha sanzionato quest'articolo, non può recisamente stabilire come conseguenza della pena l'espulsione rigorosa.

Supponiamo che si tratti d'insubordinazione ad un superiore, accompagnata da qualche minaccia o via di fatto di poco momento. Può benissimo verificarsi che una guardia doganale, la quale abbia sempre con zelo e probità esercitato il suo ufficio, in un momento in cui non ha saputo padroneggiarsi, quasi involontariamente, e costretto dirò così da una forza interna che non ha potuto dominare, abbia commesso un atto d'insubordinazione; ma perchè in tal caso privare il corpo delle guardie doganali di un individuo il quale potrebbe continuare a servir benissimo lo Stato, come lo avrà servito per tanti anni? La cognizione di questo fatto si lascia naturalmente al tribunale militare, il quale, secondo le circostanze che lo hanno potuto accompagnare e secondo il ca-